

Capitolo 11°

La patologia del negozio giuridico

11.1. La patologia dell'atto.

Un atto di autonomia negoziale è affetto da patologia quando non presenta tutti i connotati che una norma giuridica prevede perché possa considerarsi come fonte di autoregolamento di privati interessi.

Ora a seconda o meno se tale patologia, venga sanzionata con una modificazione del regime giuridico dell'atto, si parla di invalidità o irregolarità dell'atto.

L'invalidità può assumere a sua volta due aspetti: la nullità e la annullabilità a seconda che le norme violate siano state poste a tutela di un interesse generale o di un interesse particolare dei contraenti.

La dottrina individua il fondamento della nullità nell'esigenza di approntare una forma di sanzione a tutela di interessi generali dell'ordinamento. Nel caso dell'annullabilità viene in considerazione l'interesse particolare del contraente, che viene tutelato attribuendo alla stessa parte un potere di scelta in ordine alle sorti del negozio.

11.2. La nullità.

11.2.1. Cause

La nullità¹ è uno dei due aspetti (il più grave) che può assumere l'invalidità di un negozio. Il negozio è nullo (art. 1418) quando:

- manca di uno dei suoi elementi essenziali (cd. nullità strutturale);
- è illecito (vedi par. 9.4) o in frode alla legge (vedi par. 9.4.1);
- l'oggetto è impossibile o indeterminabile (ovviamente nei soli contratti);
- è sottoposto ad una condizione sospensiva impossibile (vedi par. 10.2.1.1.2);
- e negli altri casi previsti dalla legge.

11.2.2. Caratteristiche della nullità.

I caratteri tipici della nullità sono:

- **improduttività di effetti:** il negozio nullo non produce gli effetti della categoria cui appartiene;
- **opera di diritto:** con la conseguenza che non necessita di una dichiarazione costitutiva in tal senso e che il negozio nullo non gode di una efficacia interinale;

¹ Parte della dottrina distingue la nullità dell'*in e s i s t e n z a* che si avrebbe quando il negozio giuridico manca di quel "*minimum*" richiesto per la sua stessa esistenza. Così, per esempio, se un testamento olografo è stata scritto a macchina, lo stesso sarà nullo in quanto non è stata rispettata la forma *ad substantiam* prescritta dalla legge (scrittura a mano), non sarà invece "inesistente" per la ragione che è stato osservato quel *minimum* di forma che la legge richiede (scrittura). Se, invece, il testamento stesso, anziché per iscritto, è stato dettato a voce, allora mancherà anche quel "*minimum*" di forma richiesto dalla legge per il testamento, anziché nullo, sarà addirittura inesistente, e cioè "un non-testamento".



- **rilevabilità d'ufficio**: la nullità può essere rilevata d'ufficio (in qualsiasi stato e grado) dal giudice in via incidentale, senza domanda di parte, e può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse;
- **insanabilità**: il negozio nullo non può sanarsi, né per la convalida (art. 1423), né per prescrizione dell'azione (art. 1422). La dottrina dominante considera un'eccezione a tale principio gli artt. 590 e 799, che prevedono la conferma ed esecuzione volontaria di disposizione testamentarie nulle o di donazioni nulle.

11.2.3. Nullità "testuale" e nullità totale.

La nullità può essere testuale e virtuale a differenza dell'annullabilità che è sempre testuale:

- la nullità è **testuale** quando è sancita da specifiche norme;
- la nullità è **virtuale** quando, pur non essendo stabilita espressamente in una norma *hoc*; risulta dal sistema nel suo complesso.

11.2.4. Nullità parziale e nullità totale.

La nullità inoltre può essere totale o parziale.

11.2.4.1. Totale.

La nullità **totale** è quella che riguarda l'intero negozio.

11.2.4.2. Parziale

La nullità **parziale** può essere oggettiva e soggettiva.

La nullità **parziale** è **oggettiva** quando colpisce una parte del contenuto del negozio, ossia quando si riferisce ad uno o più clausole del negozio. In questo caso bisogna distinguere due ipotesi:

- se risulta che le parti non avrebbero posto in essere il negozio senza quella clausola o quella parte che è colpita da nullità, la nullità si estende all'intero negozio. Tuttavia, la nullità di una singola clausola non importa nullità dell'intero negozio, quanto la clausola nulla è sostituita di diritto da norme imperative (art. 1419 2° co.). Tale ipotesi costituisce un caso di integrazione legale del contenuto del negozio (c.d. **inserzione automatica di clausole**)²;
- se invece risulta che le parti avrebbero ugualmente concluso il negozio anche senza quella clausola (e pertanto si tratta di clausola di **volare non preminente**, ma accessorio), è invalida solo la clausola, mentre l'altra parte del negozio resta in vita (in applicazione del principio "*utile per inutile non vitatur*").

La nullità **parziale** è **soggettiva**, quando nei negozi plurilaterali con comunione di scopo³ colpisce il vincolo di una delle parti. In questo caso, non vi è la nullità del contratto,

² Ad esempio, l'art. 1573 afferma che: "Salvo diverse norme di legge, la locazione non può stipularsi per un tempo eccedente i trent'anni. Se stipulata per un periodo più lungo o in perpetuo, è ridotta al termine suddetto".

³ **Contratti plurilaterali con comunione di scopo**: sono tali quei contratti nei quali alla pluralità di prestazioni (es.: i singoli conferimenti in un contratto di società) fa riscontro la comunanza e quindi l'unicità del fine perseguito dai contraenti (es.: l'esercizio in comune di un'attività economica per dividerne gli utili). Ulteriori esempi possono essere rinvenuti nel contratto di associazione o di consorzio.



salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale (art. 1420)⁴;

11.2.5. L'azione di nullità.

11.2.5.1. Natura.

L'azione di nullità è un'azione dichiarativa (o di mero accertamento), perché non tende a mutare la situazione giuridica preesistente, ma si limita semplicemente ad accettarla: infatti la nullità opera di diritto.

11.2.5.2. Imprescrittibilità.

L'azione di nullità è imprescrittibile, cioè è esercitabile senza limiti di tempo, tuttavia sono salvi gli effetti dell'usucapione di beni acquistati col contratto nullo (es.: in base ad un contratto di vendita nullo, Tizio, acquirente, riceve il possesso del bene; successivamente Caio, il venditore, esercita l'azione di nullità chiedendo la restituzione; sebbene Tizio non possa aver acquistato la proprietà del bene in base al contratto nullo, se il possesso è protratto per il periodo previsto dalla legge, acquisterà il bene per usucapione).

Va inoltre precisato che benché l'azione di nullità sia imprescrittibile, l'azione di ripetizione dell'indebito si prescrive in dieci anni.

11.2.5.3. Legittimazione assoluta.

Diversamente dall'annullabilità, per la quale è prevista una legittimazione relativa, nel caso dell'annullabilità vi è una legittimazione assoluta, nel senso che l'iniziativa per la dichiarazione di nullità dell'atto può partire da chiunque vi abbia interesse (le parti ed i terzi pregiudicati dal negozio).

11.2.6. Gli effetti delle dichiarazioni di nullità

11.2.6.1. Effetti tra le parti.

Il negozio dichiarato nullo non produce effetti⁵, di conseguenza se il negozio è stato eseguito, le prestazioni già effettuate costituiscono un indebito (indebito oggettivo) in quanto prive di titolo e pertanto devono essere restituite (si applicano al riguardo le regole sulla ripetizione dell'indebito). Eccezione a tale principio, si ha nel caso del negozio immorale (art. 2035).

L'azione di nullità può poi accompagnarsi alla domanda di risarcimento del danno (nei limiti dell'interesse negativo) se ricorrono gli estremi della responsabilità precontrattuale (art. 1338).

11.2.6.2. Effetti nei confronti dei terzi.

La dichiarazione di nullità di regola ha rilievo anche nei confronti dei terzi. Infatti, se un terzo ha acquistato un diritto da colui al quale il diritto stesso è stato trasferito in base ad un

⁴ Analogamente l'art. 1446. afferma che: "Nei contratti indicati dall'articolo 1420 l'annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale".

⁵ Tuttavia, esso, in quanto giuridicamente esistente, può produrre effetti indiretti: ad esempio, ex art. 1338, la parte che conosceva o doveva conoscere l'esistenza di una ragione di nullità e non ha dato notizia all'altra, deve risarcire il danno, se questa ha confidato nella validità del contratto senza colpa. Altri effetti possono scaturire inoltre, come vedremo, dalla conservazione del negozio (art. 1424).



negozio nullo, la sentenza che ha dichiarato la nullità del negozio di trasferimento travolge anche il diritto del terzo.

Tuttavia, se la domanda di nullità concernente un bene immobile (o un bene mobile registrato) è stata trascritta dopo cinque anni (o tre anni in caso di bene mobile registrato) dalla trascrizione del negozio nullo, la sentenza dichiarativa della nullità non pregiudica il diritto del terzo che ha acquistato in buona fede in base ad un atto trascritto o iscritto prima della trascrizione della domanda di nullità⁶.

11.2.7. Conversione del negozio nullo (art. 1424)

11.2.7.1. Conversione sostanziale.

La **conversione sostanziale** è il procedimento per cui un negozio nullo produce gli effetti di un negozio diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza o di forma, qualora avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, si possa ritenere che esse lo avrebbero, voluto se avessero conosciuto la nullità. Es.: la costituzione di un usufrutto immobiliare, verso un corrispettivo periodico, che si converte in contratto di locazione.

11.2.7.2. La conversione formale.

Si ha **conversione formale** quando un negozio che può compiersi in due forme diverse, risulti invalido nella forma in cui è stato compiuto e pertanto viene convertito nell'altra forma, qualora nei presenti requisiti. Es.: testamento segreto che manchi di qualche requisito vale come testamento olografo qualora di questi abbia i requisiti⁷.

11.3. L'annullabilità.

11.3.1. Nozione.

L'**annullabilità** è l'altro aspetto che può assumere l'invalidità del negozio e si ha in quei negozi per cui, per essendo essi difformi dall'ordinamento, la sanzione della nullità sarebbe troppo grave.

Essa di regola deriva dalla violazione di norme che mirano a tutelare l'interesse della parte che si trova in posizione menomata a causa delle condizioni o della sua situazione individuale; per proteggere tale interesse l'ordinamento concede al soggetto tutelato la facoltà di scegliere se mantenere o meno in vita il negozio (proponendo o meno l'azione di annullamento).

11.3.2. Cause di annullabilità.

Si deve innanzitutto precisare che l'annullabilità, a differenza della nullità è **soltanto testuale**. Essa sussiste, cioè esclusivamente nei casi previsti espressamente dalla legge: ne deriva che di fronte ad un caso di invalidità non precisato, l'interprete si orienta per la nullità.

⁶ Esempio: se A vende B un immobile con un atto il quale viene trascritto il 1° febbraio 2005, e la domanda di nullità viene trascritto entro il 1° febbraio 2010, la nullità che poi sarà dichiarata sarà opponibile a tutti i terzi; se viceversa, la domanda di nullità viene trascritta dopo il 1° febbraio 2010, allora la nullità non sarà opponibile ai terzi in buona che abbiano trascritto il loro atto di acquisto prima della domanda di nullità.

⁷ Sia la conversione sostanziale che la conversione formale costituiscono, come la convalida, applicazione del **principio di conservazione**, in base al quale, il nostro ordinamento, per un'esigenza di economia giuridica, tende a «salvare» laddove è possibile l'atto di autonomia privata.



La disciplina generale del negozio indica come cause di annullabilità: I) l'incapacità legale o naturale della parte⁸; II) i vizi del consenso o della volontà.

Sono poi previste nel codice ipotesi di annullabilità giustificate da abusi a danno di una parte (es.: contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato; contratto con sé stesso, etc.).

11.3.3. Caratteristiche dell'annullabilità.

L'annullabilità, poiché costituisce un generale rimedio a tutela della parte, presenta le seguenti caratteristiche:

- **non opera di diritto:** con la conseguenza che necessita di una dichiarazione costitutiva in tal senso e che il negozio annullabile gode di una efficacia interinale. In altri termini il negozio annullabile produce i suoi effetti a differenza del negozio nullo, ma questi possono venir meno allorché viene proposta ed accolta l'azione di annullamento;
- **irrilevabilità d'ufficio:** il giudice non può, senza domanda di parte, rilevare l'annullabilità;
- **sanabilità:** il negozio annullabile può sanarsi: I) per effetto della prescrizione dell'azione di annullamento (vedi *infra*); II) per effetto di convalida (vedi *infra*).

11.3.4. L'azione di annullamento.

11.3.4.1. Natura.

L'azione di annullamento è un'azione costitutiva (non dichiarativa), in quanto mira a modificare una situazione preesistente: il negozio aveva prodotto i suoi effetti e la sentenza di annullamento li elimina.

11.3.4.2. Legittimazione (art. 1441).

L'annullamento può essere domandato di regola soltanto dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge, cioè dalla parte che la legge intende tutelare. A tale principio la legge pone delle eccezioni. In considerazione di ciò l'annullabilità è tradizionalmente distinta in:

- **annullabilità relativa** (che costituisce la regola): che può essere fatta valere solo dalla parte nel cui interesse la legge l'abbia prevista; tali soggetti sono la parte che ha contrattato in stato d'incapacità, e quella il cui consenso è stato viziato da errore, dolo o violenza⁹. La legittimazione, inoltre, spetta agli eredi e agli aventi causa delle parti contrattuali predette.
- **annullabilità assoluta:** che ricorre quando legittimato ad agire per l'annullamento è chiunque vi abbia interesse, come nell'ipotesi di interdizione legale (art. 1441 2° co.), testamento inficiato da vizi della volontà (art. 624), in alcune ipotesi di annullamento del matrimonio (per parentela, età, etc.).

⁸ Eccezione a tale regola è posta dall'art. 1426 c.c., per cui il contratto non è annullabile se il minore ha dolosamente, con raggiri, occultato alla controparte la sua età. Viceversa, la semplice dichiarazione di essere maggiorenne da parte del minore non impedisce l'azione di annullamento da parte di quest'ultimo, perché la controparte deve sempre accertarsi, usando l'ordinaria diligenza, della situazione giuridica di colui con il quale contrae.

⁹ L'art. 1427 afferma che: "Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti"



11.3.4.2.1. Legittimati a far valere l'annullabilità degli atti compiuti da soggetti affetti da incapacità (legale o naturale).

Per quanto attiene gli atti compiuti in stato di *incapacità legale*, va detto che:

- gli atti compiuti dall'*inabilitato* sono annullabili dal minore, dal suo rappresentante, dagli eredi e aventi causa del minore;
- gli atti compiuti dall'*inabilitato* compiuti senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge (autorizzazione del giudice e consenso del curatore) sono annullabili su istanza dell'*inabilitato* o dei suoi eredi o aventi causa;
- gli atti di natura patrimoniale compiuti dall'*interdetto legale* sono annullabili su istanza di chiunque vi abbia interesse (annullabilità assoluta); in tal caso, infatti, l'interdizione non si atteggia come istituto di protezione dell'*incapace* come una sanzione comminata dell'ordinamento ed è quindi logico che la legittimazione si allargata;
- infine, tutti gli eventuali atti giuridici compiuti dall'*interdetto giudiziale* posteriormente al provvedimento d'interdizione sono annullabili su istanza del tutore, dell'*interdetto* o dei suoi eredi o aventi causa.

Invece gli atti compiuti dal soggetto affetto da *incapacità naturale* sono annullabili su istanza dell'interessato o dei suoi eredi o aventi causa; tuttavia, nell'ipotesi di *incapacità naturale* si pone l'esigenza di tutelare l'affidamento delle persone che hanno confidato nella validità dell'atto e pertanto:

- per gli atti unilaterali: l'annullabilità è ammessa in tutti i casi in cui dall'atto può derivare un grave pregiudizio per il suo autore;
- per i contratti: per l'annullabilità si richiede la malafede dell'altro contraente (cioè la conoscenza della condizione di anormalità in cui si trovava l'altra parte), desumibile o dal pregiudizio derivabile dal contratto o, anche, da altri elementi¹⁰;
- mentre per gli atti personali (testamento, donazione, riconoscimento di figlio naturale, matrimonio) è sufficiente la dimostrazione della sola *incapacità naturale* per esperire l'azione di annullamento.

Tuttavia, si ricordi che, sia in caso di *incapacità legale* che *naturale* sono considerati validi gli atti che non arrecano pregiudizio all'autore, ma piuttosto un vantaggio.

11.3.4.3. Prescrizione.

L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni (art. 1442). In particolare, quando l'annullabilità dipende:

- violenza: dal giorno in cui è cessata la violenza;

¹⁰ Il pregiudizio dell'*incapace*, pertanto nei contratti, non si pone (come avviene per gli atti unilaterali) quale autonomo presupposto per l'esercizio dell'azione, ma solo come uno degli indizi rilevatori della malafede.



- errore: dal giorno in cui è stato scoperto l'errore;
- dolo: dal giorno in cui è stato scoperto il dolo;
- minore età: dal giorno in cui il minore ha raggiunto la minore età
- interdizione legale: dal giorno in cui cessa lo stato di interdizione;
- interdizione giudiziale: dal giorno in cui passa in giudicato la sentenza che revoca l'interdizione oppure dalla morte dell'interdetto;
- inabilitazione: dal giorno in cui passa in giudica la sentenza che revoca l'inabilitazione oppure dalla morte dell'inabilitato.

In altri termini in questi casi il termine comincia a decorre dal giorno in cui è cessata la causa che ha dato luogo al vizio del negozio.

Negli altri casi (ad es. incapacità naturale) il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto.

11.3.4.3.1. Perpetuità dell'eccezione.

Mentre l'azione di annullamento è soggetta a prescrizione, per cui, una volta decorso il relativo termine, non può più essere fatta valere davanti al giudice l'annullabilità del contratto, l'eccezione di annullamento è imprescrittibile.

Difatti, l'ultimo comma del 1422 stabilisce che la parte (convenuta) chiamata in giudizio dall'attore (es.: la controparte) che fa valere un diritto derivante dal contratto, può sempre respingere la domanda dell'attore facendo valere l'annullabilità del contratto in via di eccezione. L'eccezione di annullamento, una volta opposta e accolta, comporta l'annullamento del contratto.

11.3.4.4. Effetti dell'annullamento.

11.3.4.4.1. Nei confronti delle parti.

Se l'azione di annullamento viene accolta, il negozio è annullato e la situazione giuridica è ricondotta allo "status quo ante". L'annullamento infatti ha efficacia retroattiva (*ex tunc*): esso distrugge gli effetti prodotti dal negozio precedentemente posto in essere, come se questi non si fossero mai verificati (*efficacia retroattiva*).

Da ciò deriva che colui che ha ricevuto una prestazione in base a negozio, che è stato poi annullato, è tenuto a restituirla¹¹ secondo le regole delle ripetizioni dell'indebito oggettivo (vedi in seguito).

11.3.4.4.2. Nei confronti dei terzi.

Mentre l'annullamento cancella gli effetti del contratto prodotti nei confronti delle parti, sono salvi i diritti acquistati a titolo oneroso (dietro corrispettivo) dai terzi (soggetti estranei al contratto) in buona fede (che ignorano il motivo di annullamento) da una delle parti del contratto annullato.

¹¹ Fa eccezione il caso in cui il negozio è annullato per incapacità di uno dei contraenti: in tal caso questi è tenuto a restituire all'altra la prestazione ricevuta solo nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio (art. 1443).



Ad es.: Tizio e Caio stipulano un contratto di vendita annullabile, Caio vende a sua volta il bene a Sempronio. Quest'ultimo, essendo terzo rispetto ai primi due, farà salvo il suo acquisto anche se Tizio eserciti vittoriosamente l'azione di annullamento contro Caio.

Tuttavia, l'inefficacia dell'annullamento nei confronti dei terzi, subisce due eccezioni:

- i terzi non sono tutelati quando l'annullamento viene pronunciato per l'incapacità legale della parte perché, in tal caso, prevale l'esigenza di tutela dell'incapace;
- quando la trascrizione dell'acquisto (ovviamente per i beni immobili e i beni mobili registrati) viene effettuata dopo la trascrizione della domanda giudiziale diretta a far valere l'annullamento, allora la sentenza di annullamento farà stato pure nei confronti dei terzi, che perderanno il diritto acquistato.

11.3.5. Convalida.

Il negozio annullabile può essere sanato mediante la *convalida*. La convalida è l'atto unilaterale mediante il quale il soggetto al quale spetta l'azione di annullamento sana il vizio che inficia il contratto rendendo quest'ultimo definitivamente efficace¹². Essa essere:

- *espressa*: quando la parte manifesta la volontà di conferma il negozio con un apposito atto che contenga (art. 1442 1° co.):
 - la menzione del contratto;
 - la menzione del motivo di annullabilità;
 - e la dichiarazione che s'intende convalidarlo.
- *tacita*: quando il contraente al quale spettava l'azione di annullamento ha dato volontaria esecuzione al contratto, conoscendo il motivo di annullabilità (art. 1442 2° co.).

Si ricordi inoltre che la *convalida* non ha effetti, se chi la esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto: in altri termini, la convalida non ha effetto se persiste lo stesso vizio che ha cagionato l'annullabilità del negozio (es.: se il negozio è stato posto in essere da un minore è necessario che questi abbia raggiunto la maggiore età).

11.3.5.1. Distinzione della convalida con figure affini.

11.3.5.1.1. Con la ratifica.

La convalida non va confusa con la *ratifica* (art. 1399) che è l'atto con cui l'interessato approva e fa proprio il negozio compiuto dal rappresentante senza potere, anche se spesso si parla, in senso atecnico di "ratifica" per indicare la convalida.

11.3.5.1.2. Con la rettifica.

Un particolare tipo di convalida è la *rettifica* (art. 1432). La rettifica è il negozio unilaterale recettizio mediante il quale, nell'ambito di un contratto viziato da errore la parte non in errore, prima che possa derivarne pregiudizio all'altra parte, rende definitivamente efficace il contratto modificandone il contenuto conformemente all'originario intento della stessa. L'esercizio della facoltà di rettificare ha l'effetto immediato

¹² A seguito della convalida, il contratto non è più annullabile da parte del convalidante



di rendere il contratto definitivamente efficace, precludendo il diritto di annullamento della controparte.

11.4. Irregolarità

Il negozio giuridico si dice irregolare quando, pur non avendo difetti che ne comportino l'invalidità o l'inefficacia, non sia, comunque, completamente conforme al modello indicato dalla norma giuridica. In tal caso la sanzione non si riflette sull'atto, ma consiste in una penalità a carico di chi lo ha posto in essere.

Così è per alcune norme del diritto matrimoniale: la mancata pubblicazione (art. 134 c.c.); inosservanza del lutto vedovile (art. 140 c.c.) etc.



NULLITÀ	
Cause	<i>manca di uno dei suoi elementi essenziali; è illecito o in frode alla legge; l'oggetto è impossibile o indeterminabile; è sottoposto ad una condizione sospensiva impossibile</i>
Soggetto e legittimazione ad agire	<i>chiunque vi abbia interesse; può essere rilevata d'ufficio dal giudice</i>
Prescrizione dell'azione	<i>imprescrittibile</i>
Natura della sentenza	<i>dichiarativa</i>
Efficacia della sentenza	<i>retroattiva (ex tunc) ed opponibile erga omnes</i>
Sanabilità del contratto nullo	<i>è sanabile solo nei casi indicati dalla legge (art. 590 e 799); non è convalidabile; è convertibile</i>

ANNULLABILITÀ	
Cause	<i>l'annullabilità opera nei soli casi previsti dall'art. 1425 e ss.</i>
Soggetto e legittimazione ad agire	<i>solo la parte nel cui interesse è stabilita dalla legge; non è rilevabile d'ufficio dal giudice</i>
Prescrizione dell'azione	<i>in 5 anni; è imprescrittibile l'eccezione di annullamento</i>
Natura della sentenza	<i>Costitutiva</i>
Efficacia della sentenza	<i>retroattiva (ex tunc) tra le parti; non è opponibile ai terzi in buona fede che hanno acquistato a titolo oneroso salvi gli effetti della trascrizione della domanda</i>
Sanabilità	<i>è convalidabile in forma espressa o tacita</i>

